NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 30

Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio

In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, puo' essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale e' stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

Versione in vigore dal 12 agosto 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
Estremi	Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Capo	IV — Disposizioni in materia di rimborsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-241-1997/art-30-rimborso-del-credito-irpef-in-caso-di-separazione-legale-o-divorzio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it